

DECRETO DEL SINDACO 160 DEL 29/04/2025

**OGGETTO: PROROGA CONFERIMENTO DI INCARICO DI RESPONSABILITA'
DIRIGENZIALE - ARCH. ANDREA ALBAN**

IL SINDACO

PREMESSO che:

- con determinazione del Vice-Direttore Generale n. 1266 del 29/03/2022 è stata indetta una procedura selettiva comparativa per il conferimento di un incarico a tempo determinato di Dirigente relativamente alla Direzione Attività Edilizia SUAP-SUEP ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 per la durata del mandato elettivo del Sindaco, pubblicata in data 29/03/2022;
- a seguito dell'esito del percorso selettivo previsto dall'art. 40 del vigente Regolamento degli uffici e dei servizi, avviato per il conferimento di un incarico dirigenziale a tempo determinato ex art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 relativamente alla Direzione Attività Edilizia SUAP-SUEP, con decreto del Sindaco n. 140 del 27/04/2022 è stato individuato l'arch. Andrea Alban quale candidato idoneo per il conferimento dell'incarico dirigenziale per la struttura organizzativa Direzione Attività Edilizia SUAP- SUEP;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 444 del 28/04/2022, esecutiva, veniva approvata, ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 40 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, l'assunzione con contratto a tempo determinato del Dirigente Arch. Andrea Alban, individuato con la citata disposizione del Sindaco;

RICHIAMATA la sentenza di Cassazione Sezione Lavoro del 13 gennaio 2014, n. 478 il seguente principio diritto: *"In tema di affidamento, negli enti locali, di incarichi dirigenziali a soggetti esterni all'amministrazione si applica l'art. 19 D.Lgs. n. 165 del 2001, nel testo modificato dall'art. 14 sexies D.L. n. 155 del 2005, convertito con modificazioni nella L. n. 168 del 2005, secondo cui la durata di tali incarichi non può essere inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque, e non già l'art. 110, comma 3, D. Lgs. n. 267 del 2000 (T.U. Enti Locali), il quale stabilisce che gli incarichi a contratto non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco in carica. La disciplina statale integra quella degli enti locali: la prima, con la determinazione della durata minima dell'incarico, è volta ad evitare il conferimento di incarichi troppo brevi ed a consentire al dirigente di esercitare il mandato per un tempo sufficiente ad esprimere le sue capacità ed a conseguire i risultati per i quali l'incarico gli è stato affidato; la seconda ha la funzione di fornire al Sindaco uno*

strumento per affidare incarichi di rilievo sulla base dell'intuitus personae, anche al di fuori di un rapporto di dipendenza stabile e oltre le dotazioni organiche, e di garantire la collaborazione del funzionario incaricato per tutto il periodo del mandato del Sindaco, fermo restando il rispetto del suddetto termine minimo nell'ipotesi di cessazione di tale mandato”.

RICHIAMATO il parere del Dirigente Avvocatura Civica in data 21/09/2022 (P.G. n. 334865 del 21/09/2022) che, sulla base di approfondito esame della giurisprudenza costituzionale, di legittimità e contabile ivi richiamata, così si esprime: “[...] *sulla base di tutto quanto precede va dunque applicata, nella fattispecie sottoposta a parere, la disposizione di cui all’art. 19, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, trattandosi di incarico dirigenziale non apicale, conferito per svolgere compiti tecnici con funzioni meramente gestionali (Direzione Attività Edilizia SUAP-SUEP): ciò determina l’eterointegrazione della previsione contenuta nell’art. 2 del contratto individuale di lavoro con la durata minima di tre anni ai sensi dell’art. 1419, 2 comma, del codice civile.*”

ATTESO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 63 del 31/01/2025, esecutiva, è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2025-2027, modificato con deliberazione della Giunta Comunale n. 323 del 08/04/2025, esecutiva, dove alla Sezione 3. Organizzazione e capitale umano, Sottosezione 3.3. Piano triennale dei fabbisogni di personale, paragrafo 3.3.3. Strategia di copertura del fabbisogno, pag. 132, così recita: *“Nell’ambito della spesa per il personale a tempo determinato l’Amministrazione Comunale prevede di autorizzare la proroga dell’incarico ex art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 dell’attuale Dirigente della Direzione SUAP SUEP fino alla scadenza del termine massimo di 5 anni previsto dall’art. 19, comma 6, del D.Lgs. 165/2001, in conformità a quanto previsto dall’ordinanza Cass. Civ. Sez. Lav. n. 15974 del 04 aprile 2024. La suindicata proroga è motivata dalla necessità di garantire la continuità e la regolarità della gestione delle attività, competenze e responsabilità relative a obiettivi strategici fondamentali perseguiti dall’Amministrazione. Nello specifico, il Dirigente della Direzione SUAP SUEP deve assicurare la continuità delle seguenti funzioni:*

- Responsabile Unico del Procedimento del progetto di digitalizzazione e dematerializzazione dell’archivio cartaceo presente nella sede della Direzione SUAP SUEP di Lungadige Capuleti, avviato nel 2022, in fase avanzata, e con previsione di conclusione entro la fine del mandato del Sindaco;*
- chiusura di progetti di rilevante interesse pubblico, da convenzionarsi ai sensi dell’art. 117 delle N.T.O del Piano degli Interventi, per i quali sono in corso da tempo interlocuzioni sia per gli aspetti tecnici che politici, in fase avanzata nell’iter istruttorio e prossimi ad essere portati all’attenzione del Consiglio Comunale.”;*

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 182 del 11/03/2025, esecutiva, di approvazione della nuova macrostruttura dell’Ente, nella quale è confermata la Direzione



RILEVATO che anche recente ordinanza della Corte di Cassazione - Sezione Lavoro n. 22337 del 07/08/2024 precisa che: “[...] per gli incarichi speciali di cui all’art. 110 TUEL (sia comma 1 che comma 2) la possibilità di superamento dei 36 mesi è espressamente prevista dalla stessa norma (che al comma 3 stabilisce: “i contratti di cui ai precedenti commi non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica” e cioè cinque anni), né può dirsi che tale superamento violi il diritto dell’Unione, il quale ai fini della configurabilità dell’abuso non ha fissato un limite temporale ma ne ha rimesso la determinazione agli Stati membri [...]”;

DATO ATTO che nella Sezione 3. “Organizzazione e capitale umano”, Sottosezione 3.3. “Piano triennale dei fabbisogni di personale”, Paragrafo 3.3.3. “Strategia di copertura del fabbisogno”, del PIAO 2025-2027, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 63 del 31/01/2025, esecutiva, modificato con deliberazione della Giunta Comunale n. 323 del 08/04/2025, esecutiva, l’Amministrazione Comunale ha previsto nel corso del triennio 2025-2027 procedure di reclutamento di personale dirigenziale per la sostituzione di personale cessato, per la copertura di posti vacanti attualmente assegnati ad interim e per la copertura di posizioni dirigenziali già assegnate a tempo determinato;

PRECISATO che il suddetto incarico dirigenziale ex art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, per la struttura organizzativa Direzione SUAP e SUEP potrà essere revocato dal Sindaco e il contratto risolto di diritto senza preavviso nei seguenti casi:

- nel caso in cui l’Ente dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all’art. 242 del TUEL;
- nel caso di annullamento della procedura di reclutamento;
- in caso di cessazione anticipata del mandato elettivo del Sindaco attualmente in carica;
- per sopravvenienza di cause di incompatibilità ai sensi di legge;
- nel caso di responsabilità particolarmente grave o reiterata;
- nel caso di inosservanza delle direttive impartite dal Sindaco o dal Segretario Generale e Direttore Generale o di risultati negativi di gestione, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio;
- in caso di revisione della struttura organizzativa;

PRECISATO, altresì, che il trattamento economico è fissato in conformità a quanto previsto dal vigente CCNL per il personale con qualifica dirigenziale dell’Area Funzioni Locali e dal vigente sistema di graduazione delle posizioni dirigenziali e che, nel dettaglio, la retribuzione di posizione assegnata corrisponde alla nuova pesatura assegnata alla Direzione di competenza con deliberazione della Giunta Comunale n. 324 del 08/04/2025, esecutiva;

CONSIDERATO che la Direzione SUAP e SUEP è investita di un importante ruolo rispetto allo sviluppo del territorio, svolgendo il delicato compito di gestione e controllo della trasformazione edilizia ed urbanistica e il coordinamento dello sviluppo commerciale e del tessuto produttivo;

ACCERTATO che, a seguito dell'incarico affidato all'Arch. Andrea Alban, la Direzione SUAP e SUEP ha conseguito un buon livello di efficienza ed efficacia con rispetto dei tempi dei procedimenti amministrativi e recupero degli arretrati;

RITENUTO, inoltre, di garantire la copertura dell'incarico dirigenziale in questione nella fase di prima attuazione della macro-struttura dell'Ente e nelle more della successiva procedura concorsuale per la copertura dei posti dirigenziali vacanti previsti dalla nuova riorganizzazione;

Tutto ciò premesso e considerato,

DISPONE

1. di prorogare per le motivazioni in premessa indicate, con decorrenza dal 06 maggio 2025 e sino al 05 maggio 2027, fermo restando che comunque l'incarico è collegato al mandato del Sindaco, l'incarico dirigenziale a tempo determinato ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, relativamente alla Direzione SUAP e SUEP, conferito all'Arch. Andrea Alban con decreto sindacale n. 180 del 06/05/2022;
2. di dare atto che nello svolgimento dell'incarico dovranno essere realizzati gli obiettivi attribuiti per l'azione amministrativa e la gestione. Nel quadro della definizione degli obiettivi e delle relative risorse umane, strumentali e finanziarie da attribuire alle strutture organizzative, il dirigente provvederà alla formulazione di specifiche proposte sui programmi di attività e sugli indicatori di valutazione dei relativi risultati;
3. di dare atto che il conferimento delle funzioni dirigenziali è coerente con il quadro di riferimento della nuova struttura organizzativa dell'ente approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 182 del 11/03/2025, esecutiva;
4. di stabilire che l'incarico dirigenziale è prorogato a tempo determinato, nella fase di prima attuazione della macrostruttura dell'Ente e nelle more della successiva procedura concorsuale per la copertura dei posti dirigenziali vacanti previsti dalla nuova riorganizzazione, fatta salva la facoltà di revoca anticipata nei limiti e con le garanzie della vigente normativa contrattuale e di legge;
5. di precisare che il trattamento economico è fissato in conformità a quanto previsto dal vigente CCNL per il personale con qualifica dirigenziale dell'Area Funzioni Locali e dal vigente sistema di graduazione delle posizioni dirigenziali e che, nel dettaglio, la retribuzione di posizione assegnata corrisponde alla nuova pesatura assegnata alla Direzione di competenza con deliberazione della Giunta Comunale



**Comune
di Verona**

DIREZIONE GENERALE

n. 324 del 08/04/2025, esecutiva;

6. di dare incarico alle strutture organizzative di competenza di provvedere all'aggiornamento delle rispettive pagine web istituzionali al fine di adempiere agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/2013;
7. di disporre la comunicazione del presente atto ai destinatari e la pubblicazione all'albo pretorio online ai sensi dell'art. 53 dello Statuto.

Firmato digitalmente da:
IL SINDACO
DAMIANO TOMMASI